

Prot. m. 390/2016 U.



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAGLIARI

Al Presidente della Camera Penale di Cagliari  
Avv. Rodolfo Meloni

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari  
(per le valutazioni e per eventuali iniziative)

e, per opportuna conoscenza

Al Ministro della Giustizia  
Al Presidente CNF

Al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione

Al Presidente della Corte di Appello di Cagliari

Al Presidente del Tribunale di Cagliari

Al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari

Al Procuratore della Repubblica di Cagliari

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari

**Oggetto: Delibera della Camera Penale di Cagliari (del 7/6/2016) sul diritto di astensione del difensore.**

In merito alla delibera indicata in oggetto - trasmessa alle suddette autorità e pubblicata nel sito web della Camera Penale di Cagliari - con la quale (facendo seguito alla segnalazione dell'Avv. Ilaria Secci):

- si rileva che il presidente di questo Tribunale nel corso dell'udienza tenutasi il 24 maggio u.s. "(...) non ha consentito di esercitare il diritto all'astensione proclamata dall'UCPI (...)";
- si evidenzia (anzi si "stigmatizza") "l'estrema gravità di tale decisione (...) l'ingiustificata e arbitraria negazione del sacrosanto diritto del difensore di esercitare un diritto costituzionalmente garantito";
- si valuta "(...) illegittima (la) decisione", **si invitano le autorità preposte** (alle quali la delibera è indirizzata) **ad adottare (...) "tutti i provvedimenti sanzionatori che l'ordinamento prevede"** e, infine, si **"proclama lo stato di agitazione con riserva di adozione di ulteriori iniziative di protesta (...) ove l'invito (...) non sortisse effetto"**.

Ciò premesso, e stimandosi necessario replicare poiché con le doglianze di cui sopra si denuncia (con forza ed insistenza) la lesione, da parte di questo Tribunale, di un diritto costituzionalmente garantito

### SI OSSERVA

**Non risponde assolutamente al vero**, innanzitutto, che la decisione censurata si ponga - come denunciato - “(...) *in inspiegabile controtendenza con l’orientamento ormai consolidato del SC espresso in decisioni costanti delle sezioni unite e di quelle semplici*”.

Invero – senza menzionare precedenti arresti conformi – la Suprema Corte, riguardo ad identica questione e argomentando, in premessa, sulla natura del procedimento in camera di consiglio, ha recentemente stabilito che:

**“Il legittimo impedimento del difensore non costituisce causa di rinvio dell’udienza, connotata dall’esigenza – tipica dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza – di assicurare la celerità nell’applicazione del giudicato (...); né alla fattispecie appare applicabile il principio di recente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 40187 del 27/3/2014 (...) in tema di diritto al differimento dell’udienza del difensore che abbia dichiarato di astenersi nell’esercizio del diritto (...) di aderire all’astensione collettiva proclamata dall’organismo di categoria (...) che è stato riconosciuto con riguardo all’ipotesi – non esattamente sovrapponibile – dell’udienza pubblica (...)” - Cass., sez. I, n. 6891/15 -.**

A detto pronunciamento – peraltro menzionato dal sottoscritto nel corso dell’udienza collegiale del 24/5 u.s. a beneficio delle parti e, in particolare, dei difensori i quali avevano manifestato la volontà di astenersi (Avv. Ilaria Secci compresa) – questo Tribunale ha inteso aderire.

Si reputa, inoltre, necessario evidenziare che – contrariamente a quanto affermato dal Presidente della Camera Penale di Cagliari – la decisione del Tribunale non è stata assunta per sminuire il ruolo di alcuno (né, tanto meno, per ledere il diritto di difesa) ma nella piena consapevolezza dell’importanza della scelta adottata e con la serenità propria di ogni decisione di questo Tribunale di Sorveglianza.

Va, peraltro, affermato risolutamente che questo Tribunale - pur conscio che le norme siano suscettibili di interpretazioni differenti e che, nel vigente ordinamento, le decisioni possano essere sindacate dal giudice di grado superiore al quale le parti sono legittimate a ricorrere – intende continuare a svolgere, come di consueto, i propri compiti nel rispetto delle parti, delle regole che disciplinano le dinamiche processuali e, soprattutto, dei doveri di imparzialità e di terzietà affinché le future decisioni non subiscano condizionamenti, deflessioni o ripensamenti per il “timore” - che evidentemente si vorrebbe suscitare - del giudizio (o, perfino, delle sanzioni invocate dalla Camera Penale di Cagliari) da parte delle autorità destinatarie della delibera.

Tanto premesso e dovendosi, infine, constatare l’irragionevolezza, la sproporzionalità dell’iniziativa assunta (nonché la scompostezza dei toni che la caratterizzano) e l’abnormità degli interventi sollecitati alle autorità investite

## SI CHIEDE

che la Camera Penale di Cagliari, in persona del Presidente, provveda senza ritardo a rendere pubblica la presente nota (integralmente) nel proprio sito web (al pari della delibera in oggetto) ovvero a pubblicare congrua e soddisfacente rettifica;

## SI AUSPICA

che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari voglia intraprendere adeguate iniziative - nell'esercizio dei compiti di governo e di vigilanza sul rispetto dei doveri di probità e di correttezza dei Suoi membri (e nell'eventualità in cui gli Avvocati esponenti non ottemperassero alla richiesta di pubblicazione o di rettifica sopra formulata) - volte a riportare la vicenda nei giusti confini, nel rispetto dei reciproci ruoli e nell'ottica di un proficuo dialogo costruttivo cui questo Tribunale è, peraltro, sempre stato disponibile.

Con riserva di adottare ogni altra eventuale iniziativa a tutela e nell'interesse dell'Ufficio.

Cagliari, 13 giugno 2016.

Il Presidente  
Paolo Cossu

